DELEGHE AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO, DI PROFESSIONI SPORTIVE

Art. 10

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Versione in vigore dal 31 agosto 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive
Estremi	Legge 8 agosto 2019, n. 86
Capo	IV — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/deleghe-al-governo-e-altre-disposizioni-in-materia-di-ordinamento/art-10-clausola-di-salvaguardia-per-le-regioni-a-statuto-speciale-e-le

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it